

SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che il Senato della Repubblica, il 9 settembre 2020, ha approvato senza modificazioni, in sede di prima deliberazione, il seguente disegno di legge costituzionale, già approvato dalla Camera dei deputati, in sede di prima deliberazione, il 31 luglio 2019, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio; Ceccanti; Brescia, Macina, Dieni, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano e Elisa Tripodi; Meloni, Lollobrigida, Acquaroli, Bellucci, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Luca De Carlo, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Fidanza, Foti, Frassinetti, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Varchi e Zucconi:

Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, le parole: « dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età » sono soppresse.

IL PRESIDENTE

